



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P07/2019

Affidamento del servizio di sollievo denominato “Da Vicino Nessuno è Normale” – interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali e per il sostegno delle loro famiglie –CIG: 79869206E2

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto	4
3.	Descrizione del servizio.....	4
4.	Durata	10
5.	Esecuzione in via d'urgenza	10
6.	Valore del contratto	10
6.1.	Forma del contratto	11
7.	Corrispettivi.....	11
8.	Condizioni dello svolgimento del servizio.	11
9.	Attestazione di regolare esecuzione	12
10.	Fatturazione e pagamenti.....	12
11.	Penali.....	12
12.	Esecuzione in danno.....	13
13.	Modalità di realizzazione	13
14.	Obbligazioni dell'appaltatore	13
15.	Codice di comportamento	13
16.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	14
17.	Proprietà dei prodotti	14
18.	Brevetti industriali e diritti d'autore.....	15
19.	Obblighi di riservatezza	15
20.	Danni, responsabilità e assicurazioni.....	16
21.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	16
22.	Subappalto	16
23.	Tracciabilità dei flussi finanziari	17
24.	Risoluzione del contratto	18
25.	Recesso	19
26.	Controversie	19

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Amministrazione/Committente: Comune di Ascoli Piceno –Ambito Territoriale Sociale XXII.

Fornitore/gestore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario.

Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente.

Servizio: Servizi di sollievo per la promozione della salute mentale – i servizi di sollievo si caratterizzano come servizi rivolti direttamente alle famiglie che hanno nel proprio nucleo persone con problemi di salute mentale, operano a livello preventivo per arrestare l'ampliarsi della cronicità, costruendo un sistema sociale territoriale di "accoglienza" e "presa in carico" così da alleviare la solitudine delle famiglie. Il servizio prevede pertanto la costruzione di una rete di interventi sociali e socio sanitari intorno ed insieme alla famiglie, attraverso al creazione di una rete di diverse tipologie di servizi territoriali.

Luogo di svolgimento del servizio: il progetto interessa tutti i Comuni afferenti al territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII ovvero Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

Utenti: persone adulte con problematiche di salute mentale (utenza diretta) e loro famiglie.

Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche: associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali- comprendente i comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR): istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti. L'Area Vasta V comprende il territorio dell'ex zona territoriale n. 13 e ex zona territoriale n. 12.

Dipartimento di Salute Mentale (DSM): è l'organizzazione funzionale dei Servizi e delle Strutture dell'ASUR AV 5 che riguardano la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie psichiatriche.

Coordinatore del servizio: responsabile operativo individuato dal Fornitore, referente organizzativo del servizio oggetto del presente appalto e responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori. Avrà il compito di tenere i collegamenti con l'ambito Territoriale Sociale e con i servizi sociali e sociosanitari competenti.

Lavoro di rete: ci si riferisce ad azioni volte a promuovere connessioni e sinergie tra risorse formali e informali al fine di realizzare un intervento di aiuto. Nel lavoro di rete l'operatore promuove l'attivazione di nuove reti e agisce a sostegno di quelle già esistenti.

Rete tecnica dei servizi territoriali e del terzo settore: sistema in cui molti attori si coordinano per la formulazione e l'implementazione di politiche e interventi. Il disegno dei servizi a rete ha come obiettivo quello di *“ottimizzare le risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte”*. Nella rete dei servizi l'operatore sociale si adopera per creare connessioni nel servizio e tra diversi servizi per intervenire su un caso singolo o per attivare nuovi servizi necessari per la comunità.

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato Speciale.

3. Descrizione del servizio

Il Servizio di Sollievo si definisce quale percorso di riabilitazione sociale in grado di portare ad un miglioramento complessivo delle autonomie del soggetto affetto da disturbi mentali, all'interno della famiglia e aperto sul territorio.

Tale servizio va inquadrato nel novero dei servizi per la famiglia e ha la struttura di un servizio territoriale sociale che conta su una serie di collegamenti con i servizi sanitari, lavorativi, ricreativi e di socializzazione, culturali e scolastici.

Il servizio di sollievo opera a livello preventivo per arrestare l'ampliarsi della nuova cronicità ed essere in grado di costruire un sistema territoriale di accoglienza e presa in carico per affrontare le difficoltà di solitudine della famiglia con la realtà quotidiana complessa.

Il progetto, pertanto, deve prevedere la ricostruzione di una rete di interventi sociali “intorno e insieme” alla famiglia che ha al proprio interno un familiare con disturbi psichici.

Le finalità del Servizio di Sollievo sono:

- prevenire e ridurre la solitudine e l'emarginazione che si crea intorno alla persona che vive un problema di salute mentale e alla sua famiglia;
- favorire l'accoglienza e la presa in carico delle famiglie che vivono, direttamente o indirettamente, il problema del disagio mentale;
- predisporre una rete di servizi e di risposte all'inserimento sociale delle persone con disagio psichico in tutte le realtà territoriali: sociale, culturale, sportiva, scolastica e produttiva;
- costruire nuovi interventi sociali a favore e con le famiglie;
- favorire la costruzione di gruppi di Mutuo Auto Aiuto;
- prevenire nuove criticità;
- favorire il coordinamento territoriale tra le diverse realtà istituzionali afferenti al settore della salute mentale e presenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII.

Sono destinatari del servizio i soggetti affetti da patologie mentali e le loro famiglie.

Gli utenti dei servizi attivati tramite il Progetto Servizi di Sollievo “Da Vicino Nessuno è Normale” sono residenti nei Comuni dell’ATS XXII (Comune di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta). Accedono al servizio facendone direttamente richiesta o a seguito di segnalazione del sistema sanitario e/o sociale locale.

3.1 Oggetto dell’appalto

Il “Servizio Sollievo – Da Vicino Nessuno è Normale” è costituito da una serie di interventi atti a favorire l’inclusione sociale dei soggetti affetti da disturbi mentali e a promuovere il sostegno delle loro famiglie. Gli interventi riguardano principalmente la prevenzione secondaria e terziaria al fine di evitare l’ampliarsi della nuova cronicità e il ricorso all’istituzionalizzazione, costruendo un sistema di supporto per le famiglie tramite l’attivazione di risorse esistenti nel territorio e la valorizzazione delle risorse delle famiglie stesse.

3.2 Localizzazione dell’intervento e orari di apertura

Le sedi e gli orari di apertura dello sportello sono i seguenti:

Sportello di informazione e accoglienza – c/o Casa Albergo Ferrucci – Via B. Tucci 3 Ascoli Piceno - numero verde 800383333 - Lunedì e Giovedì dalle 10.30 alle 12.30.

Altre attività funzionali alla realizzazione delle attività saranno svolte:

- presso la sede del centro diurno “Il Sentiero” dell’ASUR AV 5 – Via delle Zeppelle – Ascoli Piceno (per quanto concerne alcune delle attività svolte dagli animatori/maestri d’arte);
- presso i locali messi a disposizione c/o Casa Albergo Ferrucci – Via B. Tucci 3 Ascoli Piceno per le attività di animazione in sede;
- presso le sedi all’uopo individuate quali luoghi ricreativi, palestre ed altre sedi stabilite di volta in volta per il raggiungimento degli obiettivi programmati e delle attività definite;
- presso strutture e servizi con funzioni educative, riabilitative, ricreative, sportive e di aggregazione;
- presso luoghi di incontro formali e informali, che comportino anche l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e privato;
- presso altre sedi previste nel progetto e concordate con il coordinatore del servizio, quali mete di gite ed uscite organizzate;
- ogni altra sede funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Dovranno essere garantite le aperture sopra evidenziate e dovranno essere garantite sostituzioni in caso di impedimento all’apertura per esigenze del servizio connesse alle ferie, formazione del personale, malattia, etc.

3.3 Prestazioni

Il Servizio di Sollievo è strutturato e organizzato secondo modelli progettuali approvati dal Comitato dei Sindaci e dalla Regione Marche su proposta dell’ATS XXII, concertato e condiviso a livello di Ambito Territoriale Sociale XXII, con il DSM territoriale dell’ASUR AV 5.

Le prestazioni del servizio sono di carattere prettamente socio-educativo sotto la diretta supervisione del Coordinatore dell'ATS XXII e la realizzazione del progetto di Servizio di sollievo prevede i seguenti standard minimi:

Tipologia attività	Standard minimo
<u>Attività 1: Servizio di ascolto e informazione</u> Il servizio di sollievo opera in stretta connessione con l'Ufficio di Promozione Sociale (che ha sedi in ciascuno dei Comuni dell'Ambito) per lo svolgimento delle funzioni di ascolto, informazione e consulenza. Il punto di ascolto opera come sportello informativo e di rilevazione delle esigenze e delle criticità dei singoli soggetti e delle loro famiglie, con la finalità di offrire sostegno alle stesse, fornire informazioni sulle attività, e possibilità di intervento della rete territoriale, promuovere e sostenere i gruppi di auto mutuo aiuto. Il suo ruolo è quello di elaborare "con" l'utenza progetti personalizzati finalizzati al sollievo, che possono comprendere attività di vario tipo: di socializzazione, ricreative, di compagnia etc.. Tali progetti possono essere redatti in collaborazione con il DSM per quanto concerne la parte sanitaria dell'intervento.	Minimo n. 2 aperture settimanali di sportello per tot. 4 h con almeno 2 operatori.
<u>Attività 2: Sostegno educativo e compagnia a domicilio</u> Si configurano come prestazioni attivate da educatori specializzati che mirano al mantenimento dei potenziali di autonomia degli utenti. Il servizio è finalizzato a sostenere particolari tipologie di disagio psichico che richiedono un tipo di intervento domiciliare incentrato sulla relazione tra operatore e utente. Il servizio, è attivabile su richiesta e permette alla famiglia di usufruire di momenti di pausa e di sollievo, oppure per accompagnare la persona con disagio mentale ad attività ricreative e di socializzazione o per sostenerla nell'organizzazione della propria vita quotidiana.	Minimo n. 6 ore settimanali di servizio domiciliare.
<u>Attività 3: Attività ricreative, di aggregazione e socializzanti</u> A) Organizzazione di attività ricreative: Organizzazione di attività ricreative di vario tipo che favoriscono la socializzazione e l'integrazione sociale (visite a musei e mostre, gite, escursioni, partecipazione a feste, spettacoli, manifestazioni sportive etc.) in collaborazione con le associazioni di volontariato, le società sportive, i centri di educazione ambientale, etc., volte a favorire l'autonomia delle persone nell'utilizzare le risorse del territorio ed anche a valorizzare le suddette risorse. Presso la sede del Servizio Sollievo (c/o Casa Albergo Ferrucci) sono disponibili degli spazi, debitamente allestiti, per attività di vario tipo (es. cineforum, giochi di società, laboratori, gruppi di discussione), scelte in base alle preferenze dell'utenza e finalizzate a favorire la socialità, l'incontro e la ricreatività. <i>L'organizzazione, attivazione, gestione delle attività ricreative, di aggregazione e socializzanti andranno concordate di volta in volta verificando gli interessi degli utenti del servizio.</i>	A) Minimo 9 (nove) ore di attività di socializzazione, animazione, aggregazione, da svolgersi presso la Sede del Servizio di Sollievo o fuori sede con la presenza di almeno due operatori a settimana. Minimo una gita nel periodo di affidamento del servizio. Sono comprese anche attività le back-office e eventuali equipe di programmazione.

B) Brevi proposte formative per gli utenti che frequentano il servizio Gli operatori del Servizio di Solievo curano la programmazione, organizzazione e realizzazione di brevi proposte formative a favore dei soggetti che frequentano il servizio (es. uso del computer, corso di cucina, corso di fotografia, etc), perseguendo obiettivi di socializzazione e di impiego del tempo libero. Anche questa attività dovrà essere concordata di volta in volta verificando gli interessi degli utenti del servizio.	B) Minimo 2 (due) proposte di formazione breve anche in collaborazione con altri enti e associazioni.
<u>Attività 4 Animazione c/o Centro diurno il Sentiero o per gli ospiti psichiatrici presenti nella struttura residenziale presente nel medesimo edificio.</u> L'animatore si occuperà di accogliere soggetti con problemi di salute mentale, occupandosi dell'analisi dei bisogni, della progettazione, organizzazione, promozione e gestione di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle potenzialità delle persone, mediante attività di carattere educativo, culturale e ricreativo che attivino processi di partecipazione sociale nonché di prevenzione della marginalità e della devianza.	Minimo n. 6 (sei) ore di animazione settimanale con un minimo di due animatori. L'attività sarà realizzata presso il centro diurno "il Sentiero" dell'ASUR AV 5 per gli utenti del centro diurno o per gli ospiti psichiatrici presenti nella struttura residenziale presente nel medesimo edificio.
<u>Attività 5: Diffusione e pubblicizzazione del Servizio</u> Aggiornamento del materiale informativo del servizio, attività varie di diffusione del servizio, attività di sensibilizzazione del territorio sulla tematica della salute mentale e la lotta allo stigma e pregiudizio nei confronti della malattia mentale etc.	Organizzazione di almeno 1 (uno) momento sensibilizzazione con la comunità locale.
<u>Attività 6: coordinamento, programmazione sett. e documentazione del servizio</u> Organizzazione, Raccordo tra servizi, Progettazione individuale, Monitoraggio e Valutazione a cura del Coordinatore del Servizio	Minimo 8 (otto) ore settimanali.

Si specifica che il servizio prevede per le azioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, N^ 62 settimane di attività, mentre per le azioni previste al punto 4 si prevedono 49 settimane di attività, lasciando al fornitore l'organizzazione del calendario delle azioni.

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere ad aggiornare mensilmente la cartella sociale informatica messa a disposizione dal Committente, implementando in essa tutte le informazioni in ordine agli accessi al servizio, alla presa in carico dell'utenza, all'invio ai servizi, alle attività individuali e/o di gruppo svolte con l'utenza.

Il Fornitore trimestralmente deve fornire al Coordinatore dell'ATS XXII una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti.

Il Coordinatore del Servizio deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione dell'Ufficio di Piano dell'ATS XXII durante l'orario di funzionamento del servizio e dovrà, altresì, garantire incontri periodici. Al committente compete la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

Per ogni utente del servizio deve essere predisposta ed aggiornata idonea cartella sociale utilizzando i supporti informatici messi a disposizione dall'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche.

I servizi all'utenza sono offerti a titolo gratuito.

Dal punto di vista organizzativo, il fornitore dovrà raccordarsi costantemente con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASUR AV n.5 per la realizzazione operativa degli interventi, armonizzando la propria azione con le particolari finalità della struttura nella quale le attività progettuali si realizzano.

L'affidatario si impegna, altresì, a predisporre rapporti periodici di valutazione del progetto, anche su richiesta, sulla base di indicatori e strumenti di rilevazione concordati con il Coordinatore dell'Ambito e a rimmetterli al Comune capofila dell'Ambito territoriale sociale XXII e al Dipartimento di Salute Mentale.

3.4 Requisiti del personale impiegato nel servizio

Il Fornitore garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando un gruppo di lavoro multidisciplinare, formato da personale in possesso dei requisiti soggettivi, culturali, professionali previsti dalle vigenti normative, adeguatamente formato sul tema della salute mentale e di seguito descritto:

a) n. 1 Coordinatore del Servizio (Referente Tecnico del Progetto): per realizzare il progetto di accoglienza e accompagnamento delle persone con problemi psichici raccordando gli educatori direttamente coinvolti nel progetto e realizzando il coordinamento tra i servizi sanitari, sociali e del volontariato presenti nel territorio.

Le caratteristiche specifiche di questa figura sono indicate all'art. 3.5 successivo.

b) Almeno 2 Educatori professionali e/o Psicologi in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- Diploma di educatore professionale (d.m. 520/1998) o equipollente (d.m. 27.07.2000) con almeno due anni di esperienza specifica nei servizi educativi per persone con disagio psichico.
- Laurea di primo livello (d.m. 04.08.2008 e decreto interministeriale 02.04.2001) nelle classi di laurea per i profili richiesti con almeno due anni di esperienza specifica nei servizi educativi per persone con disagio psichico.
- Laurea vecchio ordinamento universitario per i profili richiesti con almeno due anni di esperienza specifica nei servizi educativi per persone con disagio psichico.

c) Almeno 2 animatori, con diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualifica professionale attinente conseguita dopo corsi post-diploma di scuola secondaria superiore riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni nonché con almeno un anno di esperienza specifica nel settore relativo all'organizzazione, attivazione e gestione di laboratori creativi ed attività di animazione e/o musicale, teatrale, fotografica informatica ed artistica in genere, o comunque inerente i laboratori da attivare.

Tutto il personale sopra elencato dovrà avere una formazione specifica nel settore della salute mentale ed essere iscritto agli specifici albi professionali, laddove richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle relative attività professionali.

Il fornitore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale

assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente pre-informandone l'Amministrazione comunale. Il gestore è tenuto a fornire, prima della stipula del contratto ed entro un termine massimo di 30 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale che intende impiegare nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Comune di Ascoli Piceno, Ente capofila dell'Ambito.

Tutto il personale impiegato deve inoltre possedere i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psico attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

3.5 Coordinatore dei servizi

Il soggetto gestore dovrà individuare anche n. 1 (uno) Coordinatore del servizio, che sarà l'interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali, nonché tecnico/organizzativi.

Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all'espletamento dei servizi e deve garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Coordinatore presenterà chiarimenti in ordine ad eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ambito.

I requisiti minimi posseduti dal Coordinatore devono essere:

- 1) Laurea in Scienze Sociologiche e/o Psicologiche o equipollenti, unita ad almeno due anni di esperienza specifica nel settore della salute mentale nonché ad almeno due anni di esperienza nel coordinamento nel settore dei servizi alla persona (documentato da curriculum);
- 2) *in alternativa al punto 1*: Diploma e/o Laurea di Assistente Sociale, uniti ad almeno tre anni di esperienza nel settore della salute mentale, nonché almeno due anni di esperienza nel coordinamento nel settore dei servizi alla persona (documentato da curriculum);
- 3) capacità e idoneità attitudinale al compito assegnato.

Attività del Coordinatore del servizio:

- progettazione e programmazione del Servizio Sollievo, per sostenere il progetto di accoglienza e accompagnamento degli utenti e delle loro famiglie;
- coordinamento delle attività da svolgere presso i Centri di Sollievo per il raggiungimento degli obiettivi (corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche di cui tratta il servizio sollievo, corsi ed attività teatrali, artistiche, fotografiche ed aggreganti in genere, organizzazione di gite ed uscite finalizzate, iniziative culturali e sportive, etc..);
- coordinamento del Servizio di Sollievo con i servizi sanitari, sociali e del volontariato;
- gestione delle relazioni con familiari degli utenti;

- incontri con le famiglie e i tutti i partners coinvolti dal progetto, da svolgere nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII, nonché la partecipazione a riunioni presso eventuali altri Enti e/o Comuni su richiesta dell'Ambito Territoriale XXII;

4. Durata

La durata dell'appalto del servizio in oggetto è di 15 mesi a decorrere dall'inizio dell'attività del servizio indicata in apposito verbale firmato da entrambe le parti (presumibilmente dal 07 ottobre 2019).

Come indicato nel punto 3.3 si specifica che il servizio prevede per le azioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, N° 62 settimane di attività, mentre per le azioni previste al punto 4 si prevedono 49 settimane di attività, lasciando al fornitore l'organizzazione del calendario delle azioni.

In caso di rifinanziamento del progetto da parte della Regione Marche e/o del Ministero competente è prevista l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 12 mesi.

5. Esecuzione in via d'urgenza

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Coordinatore d'Ambito.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

6. Valore del contratto

Il valore del contratto, da stipularsi a corpo, con riferimento alla durata di 15 (quindici) mesi, è stimato presuntivamente in Euro 70.667,00 (settantamila seicentosessantasette/00) IVA di legge esclusa. Alla scadenza del contratto, in caso di rifinanziamento del progetto da parte della Regione Marche e/o del Ministero competente, è prevista l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 12 mesi e per un importo contrattuale ulteriore massimo di euro 56.533,60 (cinquantaseimilacinquecentotrentatré/60) IVA di legge esclusa.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto; si precisa che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del territorio di riferimento.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio o alla necessità di una integrazione del servizio con ulteriori prestazioni ed attività anche di natura complementare, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni

6.1. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici.

7. Corrispettivi

Il corrispettivo trimestrale del servizio è pari all'importo a base d'asta di cui al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, al netto dello sconto offerto dal Fornitore.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

8. Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

9. Attestazione di regolare esecuzione

A seguito dell'ultimazione dell'esecuzione, il RUP, su richiesta del direttore dell'esecuzione, emetterà l'attestazione di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

10. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, che dovrà essere emessa con cadenza trimestrale, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del d.lgs. 50/2016, avverrà con determinazione dirigenziale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara. Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

11. Penali

Per ogni giorno lavorativo di assenza o sospensione del servizio, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna i materiali sussidiari e accessori allo svolgimento del servizio indicati nel Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

12. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

13. Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **coordinatore del servizio di cui all'articolo 3.5**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti il servizio.

Il coordinatore del servizio sarà l'unico interlocutore e referente del **Direttore dell'esecuzione** ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

14. Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

15. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

16. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

17. Proprietà dei prodotti

Fatto salvo quanto stabilito al successivo periodo, la Committente acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dal Fornitore per conto della Committente in esecuzione del servizio di cui all'oggetto, dei relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio.

La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi eventualmente apposti sui prodotti o comunque su materiale consegnato alla Committente, i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su documenti che non siano stati realizzati appositamente per la Committente, in relazione ai quali tuttavia la Committente potrà esercitare in via non esclusiva i diritti di utilizzazione e sfruttamento

di cui al precedente comma 1. Sono inoltre salvi i diritti morali degli autori di opere di ingegno di rivendicarne la paternità o gli altri diritti inalienabili ai sensi di disposizioni inderogabili.

Tutti i prodotti e l'ulteriore documentazione creata o predisposta dal Fornitore per conto della Committente nell'esecuzione contrattuale, non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.

18. Brevetti industriali e diritti d'autore

Il fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore). Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

19. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/ UE in materia di trattamento dei dati personali.

20. Danni, responsabilità e assicurazioni

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto; nel novero dei terzi deve essere compreso il Comune di Ascoli Piceno, nella sua qualità di Committente.

A tal fine per l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, dovrà provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, prestatori di lavoro collaboratori, per lesioni a persone e/o danni a cose conseguenti all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le loro rispettive mansioni e funzioni.

La polizza dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto.

Il massimale per sinistro e per anno non dovrà essere inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per RCT e RCO.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, mentre la durata dovrà coprire il periodo sino alla scadenza del contratto.

21. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

22. Subappalto

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte del servizio è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:

1. depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione

del contratto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al contratto deve essere allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;

2. trasmettere autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. L'esecuzione del servizio affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo del servizio al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contrattante;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati;

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

23. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

24. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
- e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i) in caso di subappalto non autorizzato;
- j) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- k) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

L'Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

25. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (*solo se già accettati dal direttore dell'esecuzione o – se non nominato – dal RUP*), oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto. In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

26. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Il Dirigente
F.to Dott. Paolo Ciccarelli